

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2010 N. 22**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011).

pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 2010 N. 23

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011.

pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 2010 N. 24

**Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011.
(Pubblicata su Supplemento Straordinario al B.U. n. 18 del 29.12.2010, parte I)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 14 Dicembre 2010 N. 4**

**Modifiche al 'Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea
Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e
dell'articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25'. pag. 40**

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2010 N. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1 (Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni, è fissato per l'anno 2011 in 183 milioni di euro.

Articolo 2 (Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2011-2013, per l'anno 2011 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Articolo 3 (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Articolo 4 (Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)

1. A decorrere dall'anno 2011 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 7 quater, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il

Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti della Liguria, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.

2. In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali liguri l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento a ciascun ente locale gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, secondo la normativa statale vigente.
3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione può, altresì, autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico di competenza mista attraverso la rideterminazione del proprio obiettivo programmatico.
5. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 4 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, secondo la normativa statale vigente.
7. Restano ferme le sanzioni e le premialità previste dalla normativa statale.
8. L'articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) è abrogato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Articolo 5

(Attuazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e successive modifiche e integrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della l. 244/2007 e successive modifiche e integrazioni è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive, fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.

Articolo 6

(Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)

1. Per l'anno d'imposta 2010, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2010, l'aliquota dell'addizionale regionale (IRE), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, rimane fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Per l'anno d'imposta 2010 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (IRE).

4. Per l'anno d'imposta 2010, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale (IRE) è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 34.600.000,00, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010) sulle somme stanziare all'U.P.B. 9.108 "Finanziamento ripiano disavanzi" dello stato di previsione della spesa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Articolo 7

(Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato)

1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possono aver luogo solo a seguito dell'esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del settore regionale allargato e delle Comunità Montane.
4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte.

Articolo 8

(Riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dagli enti del settore regionale allargato ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
2. Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti di cui al comma 1 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come determinati ai sensi del medesimo comma.

Articolo 9

(Compensi per la partecipazione all'amministrazione di enti o società)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi spettanti a dipendenti regionali per la partecipazione all'amministrazione o a collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi direttamente o indirettamente o comunque contribuisca, o che ne siano concessionari o alla cui vigilanza siano

sottoposti, sono corrisposti direttamente alla Regione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale, in quanto tali incarichi, debitamente autorizzati, si intendono svolti nell'interesse della amministrazione di appartenenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dipendenti degli enti del settore regionale allargato.

Articolo 10

(Composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 112/2010, gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato della Liguria, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
2. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente articolo nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti ed organismi pubblici interessati sono nulli.

Articolo 11

(Riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 112/2010, i compensi di cui all'articolo 2389, comma 1 del Codice Civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, sono ridotti del 10 per cento.

Articolo 12

(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2011 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
 - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
 - b) gli incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
 - d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
 - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimen-

to ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore di altri enti del medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, sono svolti a titolo non oneroso.

Articolo 13

(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2011, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Il presente articolo si applica anche alle società in house della Regione e agli enti del settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Articolo 14

(Spesa per sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2011, non effettua spese per le sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Articolo 15

(Riduzione della spesa per trasferte)

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012".
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di com-

piti di verifica e di controllo.

4. L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione.

Articolo 16 (Riduzione della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e alle società in house della Regione.

Articolo 17 (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall'Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

Articolo 18 (Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l'anno 2011, non può essere superiore al 90 per cento del complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità:
 - a) acquisto di giornali;
 - b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
 - c) invio della corrispondenza cartacea;
 - d) servizi di telefonia;
 - e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, la Regione:
 - a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
 - b) contiene l'acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
 - c) in relazione alla tipologia di beni di cui alla lettera e) modifica corrispondentemente il Piano triennale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nei bilanci di previsione per l'anno 2011 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell'ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1.
4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali.

Articolo 19

(Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)

1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2011, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni.
2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 85/2010.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Articolo 20

(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 19, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 300/1999 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

Articolo 21

(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2011 in euro 159.413.000,00.
2. Nel triennio 2011-2013 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 13.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2012 euro 6.800.000,00 e anno 2013 euro 6.800.000,00.

CAPO III

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Articolo 22

(Gestione del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa regionale e del reperimento di risorse aggiuntive da destinare alla realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento, è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato, non impiegato in via diretta per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei suddetti enti ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo.
2. Le risorse del fondo sono finalizzate:
 - a) per quanto concerne gli introiti derivanti dalla vendita di patrimonio delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati, al ripiano dei disavanzi o al finanziamento di programmi di investimento approvati dalla Regione;
 - b) per quanto concerne gli altri enti, al finanziamento di programmi di intervento connessi alle proprie finalità istituzionali.
3. Gli enti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono l'elenco dei beni immobili di cui al medesimo comma alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi trenta giorni, individuando, previa convenzione per quanto concerne gli enti strumentali, i beni oggetto di dismissione e di valorizzazione.
4. I beni di cui al comma 3 sono ceduti dagli enti proprietari all'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) di Genova assumendo come corrispettivo il valore di stima degli immobili nello stato in cui si trovano e come prezzo differito il maggior valore derivante da eventuali procedure di valorizzazione.
5. Il valore di stima degli immobili nello stato in cui si trovano e la possibilità di eventuale maggior valore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica degli stessi sono definiti tramite l'acquisizione di una stima da parte di una delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione.
6. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 3 sono perfezionate entro il 31 dicembre 2011. Nel caso in cui i beni alienati siano suscettibili di valorizzazione è previsto il pagamento a titolo di acconto di una quota del corrispettivo non inferiore all'80 per cento del valore dell'immobile antecedente alla valorizzazione; negli altri casi si provvede, entro il predetto termine, al pagamento da parte dell'acquirente dell'intero corrispettivo.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore di ARTE di Genova nella misura dell'80 per cento del corrispettivo stabilito per quanto concerne il patrimonio delle Aziende sanitarie.
8. Il mancato, incompleto o ritardato invio dei dati di cui al presente articolo comporta la decadenza automatica degli organi di amministrazione degli enti di cui al comma 1.
9. I beni oggetto di dismissione e di valorizzazione non possono essere ceduti ai soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni.
10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 23

(Operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare)

1. La Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, può realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare e di quello degli enti appartenenti al servizio sanitario regionale, nonché di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale che ne facciano richiesta.
2. La Regione incarica ARTE di Genova di provvedere, anche attraverso F.I.L.S.E., all'attuazione delle

operazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)) e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 22 la Regione stipula apposita convenzione con l'ARTE di Genova contenente le condizioni di espletamento delle funzioni ad esse assegnate e le modalità di gestione del prezzo differito derivante dalle operazioni di valorizzazione e di alienazione.
4. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo e dell'articolo 22 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 24

(Intervento straordinario per il trasporto pubblico locale su gomma)

1. Al fine di sostenere la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma, per l'anno 2011, è previsto un intervento straordinario finanziato:
 - a) con una dotazione di euro 1.700.000,00 allocati sull'U.P.B. 6.101 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011;
 - b) con le risorse non utilizzate dalle aziende per l'attuazione di specifici progetti regionali finanziati nei passati esercizi;
 - c) con le risorse destinate alla copertura dei progetti di cui alla lettera b), ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3) – anno 2011.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai bacini di traffico del trasporto pubblico locale su gomma e sono ripartite in base al numero dei dipendenti delle aziende operanti in ogni bacino alla data del 31 dicembre 2010.
3. La Giunta regionale individua i progetti di cui al comma 1, lettera b), ed i relativi stanziamenti non utilizzati, definisce le modalità operative per l'attuazione del presente articolo e per consentire di portare a termine i progetti già avviati e provvede a ridurre gli importi finalizzati ad interventi per i quali si sono verificati avanzi negli esercizi precedenti.

Articolo 25

(Liquidazione della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)

1. La Regione, al fine di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione della società unipersonale a responsabilità limitata Ferrovia Genova Casella, minimizzandone i relativi costi, può provvedere a:
 - a) anticipare gli oneri contrattuali derivanti dall'applicazione del CCNL per le annualità 2008 e 2009;
 - b) acquisire i crediti della società;
 - c) erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo in relazione all'eccedenza delle passività sulle attività della società.

Articolo 26

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modifiche e integrazioni le parole: "Il costo per la Regione non può essere inferiore ai" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui al pre-

sente comma sono attribuite dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto dei”.

2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modifiche e integrazioni le parole: “non inferiori ai” sono sostituite dalle seguenti: “, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto dei”.
3. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modifiche e integrazioni le parole: “non può essere inferiore a quello” sono sostituite dalle seguenti: “è determinato dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto”.

Articolo 27 **(Nuova destinazione fondi F.I.L.S.E.)**

1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui fondi costituiti presso F.I.L.S.E., ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e successive modifiche e integrazioni sono destinate ad incrementare il fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)) e successive modifiche e integrazioni.
2. L’ammontare del fondo di garanzia regionale costituito presso F.I.L.S.E. ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modifiche ed integrazioni è ridotto a euro 500.000,00 destinati alla sezione locazione.
3. I fondi costituiti presso F.I.L.S.E., ai sensi delle leggi e dei provvedimenti regionali indicati al comma 4, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano concluse le procedure di individuazione di singoli beneficiari, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione del fondo di cui al comma 2, sono destinati alla costituzione di un nuovo fondo per interventi in materia di servizi alla persona.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai fondi costituiti in base:
 - a) all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 14 (Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane) e successive modifiche e integrazioni;
 - b) alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 1566 in materia di risparmio energetico;
 - c) all’articolo 88 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2009 n. 46 (Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico).
5. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 3.

Articolo 28 **(Trasferimento competenze nomina Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio)**

1. E’ trasferita alle Province, a completamento del trasferimento delle funzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità già operato con la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modifiche e integrazioni, la competenza in merito alla nomina delle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche e integrazioni.
2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 le Province possono prevedere l’applicazione di diritti di segreteria e di istruttoria.

Articolo 29

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Al comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 e successive modifiche e integrazioni le parole: "per l'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento".

Articolo 30

(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modifiche e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2011, restano determinati nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge per i fondi speciali destinati alle spese correnti e di conto capitale.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 31**

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

Articolo 32

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

TABELLA A (Articolo 30)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI
PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2011	Competenza 2012	Competenza 2013
X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI	30.000,00	0,00	0,00
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	2.985.000,00	0,00	0,00
TOTALE	3.015.000,00	0,00	0,00

TABELLA B (Articolo 30)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI
CONTO CAPITALE

AREA	Competenza 2011	Competenza 2012	Competenza 2013
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE	35.000,00	0,00	0,00

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2010 N. 22

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa, Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 11 in data 19 novembre 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 111;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, in data 24 novembre 2010;*
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 17 dicembre 2010;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2010;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 29 dicembre 2010.*

RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Cavarra A.)

il disegno di legge finanziaria 2011, sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea legislativa sconta i pesanti effetti della manovra finanziaria varata attraverso il decreto legge 78 convertito, con modifiche, dalla legge 112/2010. Le norme nazionali, come noto, sono volte complessivamente al contenimento della spesa, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e agli adempimenti derivanti dal rispetto degli obblighi comunitari in materia di Patto di stabilità. Pertanto, l'azione della Regione si inserisce in un contesto economico-finanziario, politico e normativo particolarmente negativo e confuso che rende molto difficile, se non impossibile, definire in modo attendibile strumenti e obiettivi della manovra di bilancio regionale, così come risulta del tutto incerta l'evoluzione dei flussi finanziari.

La Finanziaria regionale si muove, dunque, in uno scenario di forti tagli delle risorse e di misure di contenimento della spesa corrente e di funzionamento degli enti territoriali proponendosi, comunque, di garantire il principio del welfare sociale e la mobilità sul territorio.

Entrando nel merito del disegno di legge, l'articolo 1 fissa in 183 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 4,50 per cento e durata minima di quindici anni.

L'articolo 2 vincola, per l'anno 2011, le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute nella Finanziaria regionale e dalla gestione del bilancio in maniera prioritaria alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto.

L'articolo 3 disciplina il Patto di Stabilità Interno, che rappresenta lo strumento di controllo della finanza pubblica per il contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obiettivi concordati a livello comunitario nel 1997 con il Patto di Stabilità e Crescita; le disposizioni del Patto 2011 sono contenute nella legge di Stabilità per il 2011 approvata recentemente dalle Camere.

L'articolo 4 riguarda la regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno (PSI) degli Enti Locali, un'opzione prevista nella legge delega n. 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale in termini di principi, ma nel dettaglio già disciplinata dalla Legge Finanziaria per il 2009, dalla legge 33/2009, e specificata nelle modalità attua-

tive dalla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 2 del 27 gennaio 2009. Tale opzione è stata confermata dalla Legge finanziaria per il 2010. La regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno comporta una sua disaggregazione su due livelli: lo Stato procede alla quantificazione della manovra ed alla definizione degli obiettivi nazionali di finanza pubblica ed alla loro ripartizione tra i diversi sistemi regionali; ciascuna Regione è chiamata a gestire il perseguimento del proprio obiettivo coordinando gli enti locali del proprio territorio. Il modello regionalizzato del PSI consente, fermo restando l'obiettivo regionale complessivo, di calibrarne i contenuti rispetto alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio-economico delle diverse aree del Paese, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato al proprio indispensabile potere di coordinamento dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari. L'articolo 4, dunque, attiva la possibilità per le Regioni di rimodulare gli obiettivi del Patto di Stabilità all'interno del comparto degli enti Locali compresi nel proprio territorio, adattando le regole ed i vincoli fissati dal legislatore nazionale alle diverse situazioni finanziarie di Province e Comuni con oltre 5000 abitanti, secondo quanto stabilito dall'articolo 77ter, comma 11, della legge 133/2008. La norma in oggetto oltre a definire la cosiddetta "compensazione orizzontale" introduce la facoltà per le Regioni già prevista dall'articolo 7quater della legge 33/2009, come modificato dall'articolo 4, comma 4-sexies, della legge 42/2010, che permette alla Regione di effettuare interventi compensativi a favore degli Enti Locali del proprio territorio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico (la cosiddetta "compensazione verticale"), alla quale la Regione Liguria ha dato attuazione nel 2009. Con la compensazione orizzontale, si intende favorire gli Enti Locali in sofferenza rispetto al raggiungimento dei loro obiettivi di saldo di competenza mista, spostando il parametro di valutazione dagli obiettivi dei singoli enti al risultato complessivo territoriale derivante dall'aggregazione di essi. Con la compensazione verticale si vuole, invece, permettere l'aumento della capacità di spesa dell'ente oltre gli obiettivi fissati, ponendo a carico del tetto di spesa regionale il surplus realizzato in termini di pagamenti; questa misura ha come obiettivo primario quello di consentire lo sblocco degli investimenti ed, in particolare, di quegli interventi strategici per cui esiste la disponibilità a pagare da parte dell'ente ma l'impedimento derivante dal vincolo posto dal Patto di Stabilità. La Regione dal canto suo sovrintende alle compensazioni tra i saldi ed al rispetto dell'obiettivo aggregato. L'articolo dispone, altresì, l'abrogazione dell'articolo 13 (Obiettivi di finanza pubblica degli Enti Locali) della legge regionale 15 febbraio 2010 n. 2 concernente le "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale", con il quale la Regione Liguria aveva inteso avvalersi della facoltà riconosciuta dal predetto comma 11 dell'articolo 77ter solo ed esclusivamente al fine di rimodulare, attraverso forme di compensazione nell'ambito del comparto locale, gli obiettivi assegnati per i Comuni soggetti al Patto che si fossero dichiarati disponibili ad assumere, a proprio carico, la spesa per il personale conseguente alla dismissione delle Comunità Montane operata dalla legge regionale n. 24/2008. Tale abrogazione consente, pertanto, di dare completa applicazione alle norme del più volte citato articolo 77ter, comma 11.

Con l'articolo 5, la Regione Liguria, nelle more della definizione dell'impianto generale dell'autonomia fiscale regionale ad opera dei decreti attuativi della legge 42/2009, intende adempiere all'obbligo di legge posto dal comma 43 dell'articolo 1 della legge 244/2007, ponendo la necessaria base normativa per poter recepire il "regolamento tipo", in cui sarà contenuta la sostanziale disciplina applicativa dell'imposta. In ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata normativa statale, fino all'emanazione di detto regolamento regionale, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nel territorio della Regione, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), ha difatti introdotto la "regionalizzazione dell'Irap", prevedendo che "in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.". È poi intervenuto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), che all'articolo 42, comma 7, ha stabilito che: "in attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.". I successivi

commi 44 e 45 dell'articolo 1 della l. 244/2007 dispongono che: "con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

L'articolo 6 interviene a salvaguardia dei redditi più bassi, stabilendo una riduzione della pressione fiscale regionale sulle persone fisiche. L'alleggerimento fiscale avviene mediante la riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per i soggetti con redditi fino a 30.000,00 euro. Rimane inalterata l'imposizione a carico dei soggetti con redditi imponibili superiori, pari all'1,4 per cento da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo. In conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che consente l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al contribuente per il periodo d'imposta in corso, si prevede quindi per l'anno d'imposta 2010, per i soggetti aventi un reddito imponibile complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore a 30.000,00 euro, di fissare l'aliquota nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. L'aliquota base vigente ivi prevista è pari allo 0,9 per cento da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili. La stima della perdita di gettito derivante da questa manovra sull'addizionale regionale IRE, così come calcolata dal Ministero dell'Economia e Finanze sulla base dei dati attualmente disponibili ammonta a 34,6 milioni di euro. Viene previsto, altresì, un meccanismo di correzione volto ad eliminare le anomalie dell'imposizione sui cosiddetti "redditi di confine", rimodulando i parametri in funzione delle modalità di calcolo in centesimi di euro stabilite dalla normativa statale per i sostituti d'imposta. Per i soggetti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale IRE, compreso tra euro 30.000,01 e euro 30.152,13 ("reddito soglia"), l'addizionale regionale IRE dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,4%, l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito imponibile complessivo del soggetto. La stima della perdita di gettito conseguente all'applicazione del meccanismo di correzione è di circa 500.000 euro.

L'articolo 7 reca disposizioni ai fini del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, prevedendo che gli enti del settore regionale allargato, prima di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, debbano ottenere apposita autorizzazione regionale. È inoltre previsto, per ragioni di efficienza ed economicità nell'allocazione del personale pubblico, che le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possano aver luogo solo a seguito dell'esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del Settore regionale allargato e delle Comunità Montane.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 contengono disposizioni atte a recepire i principi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotti dai commi da 3 a 6 dall'articolo 6, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legge n. 78 del 2010, nell'ottica di una complessiva politica di risparmio sulle tipologie di spesa indicate, a valere sull'intero sistema regionale ligure: dagli enti del settore regionale allargato alle società in house. La Regione, dunque, ha inteso recepire e dare volontariamente applicazione al complesso delle disposizioni del citato articolo 6 al fine di poter fruire della cosiddetta "premierità" prevista dal comma 20 del medesimo articolo.

Anche gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 perseguono lo stesso obiettivo di riduzione dei costi.

In particolare, l'articolo 11 prevede che la spesa per studi e consulenze per l'anno 2011 non possa essere superiore al 20 per cento rispetto al complesso degli impegni assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità, recependo il principio contenuto nell'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010. Tale riduzione non si applica agli incarichi la cui spesa è imputata su fondi comunitari o nazionali vincolati, in quanto la Regione autolimitando la propria attività amministrativa non intende estendere tale limitazione alle azioni derivanti dall'attuazione di programmi comunitari o di normative finanziate con fondi trasferiti dallo Stato. Non sono, poi,

considerati incarichi di studio o di consulenza quelli di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari, quelli conferiti al fine di adempiere a precisi obblighi normativi – per i quali l'esecuzione all'interno comporterebbe un ingiustificato aumento della dotazione organica dell'Ente - derivanti dalla legislazione in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e conseguenti alle disposizioni di cui al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza nonché quelli relativi alla difesa in giudizio dell'Ente che alla luce di un'attenta lettura del disposto di cui all'articolo 6, comma 7 non possono comunque rientrare nella tipologia delle consulenze. Vengono anche esclusi dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo gli incarichi di progettazione di lavori e di stima di immobili derivanti dall'attuazione del cosiddetto del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Le disposizioni di contenimento di spesa per consulenze sono estese agli enti del settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse, e gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore a favore di altri enti del medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

L'articolo 13 prevede, per l'anno 2011, una riduzione dell'80 per cento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, rispetto al complesso degli impegni assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità, recependo il principio di cui all'articolo 6, comma 8, del citato decreto legge. Sempre in considerazione del fatto che la normativa statale costituisce, per le regioni, disposizione di principio, l'articolo esclude dall'applicazione delle misure di riduzione la spesa sostenuta con imputazione a valere sui fondi comunitari o vincolati, per le regioni esposte in commento all'articolo 13, nonché quella concernente la pubblicità a carattere legale o finanziario in quanto derivante da obblighi normativi; in merito a quest'ultima resta, comunque, l'impegno della Regione ad esercitare una riduzione della medesima nei limiti sia delle disposizioni di legge che la prevedono, sia delle condizioni del mercato pubblicitario. Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti del settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

L'articolo 14, riprendendo quanto già disposto dall'articolo 9 della l.r. 43/2008, prevede che la Regione non effettui sponsorizzazioni per l'anno 2011, recependo ancora una volta i principi contenuti nel decreto legge n. 78 ed estendono l'applicazione della norma anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

L'articolo 15 stabilisce che la spesa per missioni del personale dirigente e di quello dipendente venga ridotta, per l'anno 2011, del 50 per cento rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009. Con tali disposizioni la Regione fa propri i principi contenuti nell'articolo 6, comma 12, del citato decreto legge n. 78, introducendo una deroga in caso di spese per missioni sostenute a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo. Anche per questa fattispecie tali riduzioni si estendono agli enti del settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione.

L'articolo 16 prevede una riduzione del 50 per cento della spesa esclusivamente per formazione rispetto a quella sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 recependo i principi contenuti nell'articolo 6, comma 13, del citato decreto legge e introducendo, contestualmente, una disposizione derogatoria in caso di spesa per formazione sostenuta a carico di fondi comunitari. Le norme si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie per determinati corsi, all'ARPAL e alle società in house della Regione.

L'articolo 17 stabilisce, per l'anno 2011, una riduzione del 20 per cento relativamente alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi, rispetto al complesso degli impegni assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità, recependo il principio di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78. Tale riduzione non si applica alla spesa afferente a dette tipologie di forniture o servizi sostenute dalla Regione per il Corpo Forestale dello Stato e alla spesa sostenuta con fondi comunitari o vincolati. Anche in questo caso le disposizioni si estendono agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi degli enti del comparto sanità e dell'ARPAL per attività sanitari o socio sanitaria, di controllo ed ispettive.

L'articolo 18 introduce per la Regione e per gli enti del settore regionale allargato una riduzione delle

spese per acquisto di giornali, acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati, invio della corrispondenza cartacea, servizi di telefonia e acquisto di arredi pari al 10 per cento rispetto al complesso degli impegni assunti, nell'anno 2009, per le medesime finalità. Si tratta di tipologie di spesa, come del resto quelle interessate dagli articoli illustrati in precedenza, già oggetto di riduzione o di contenimento per effetto delle leggi finanziarie regionali 2008 e 2009; pertanto, la misura prevista risulta ulteriore a quelle previste dalla manovra nazionale ed è finalizzata a reperire risorse al fine di far fronte alla riduzione di entrate dovute alla scelte del legislatore centrale. L'articolo stabilisce che le riduzioni previste al comma 1, lettere a) e b) non si applicano ai fini dell'approvvigionamento dell'ufficio stampa e della biblioteca della Giunta regionale, anche allo scopo di centralizzare i servizi dai medesimi resi.

L'articolo 19 determina, per l'anno 2011, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) la spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio. Viene prevista una deroga che ne esclude l'applicazione alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 ed utilizzati ad uso ufficio. Le disposizioni di razionalizzazione di questa tipo di spesa si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

L'articolo 20 attribuisce alla Giunta gli adempimenti attuativi degli articoli precedenti, in particolare l'adozione dei provvedimenti di ricognizione e di riparti dei limiti di spesa.

L'articolo 21 stabilisce che il programma investimenti in sanità è finanziato per il 2011 in euro 159.413.000,00 e che nel triennio 2011-2013 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 13.600.000,00.

L'articolo 22 reca disposizioni finalizzate al reperimento di ulteriori risorse da destinare ai diversi obiettivi regionali; in particolare, è prevista la costituzione di un fondo che trova alimentazione nei proventi delle vendite immobiliari dei beni di proprietà degli enti del settore regionale allargato non direttamente impiegati per lo svolgimento di attività istituzionali ovvero per i quali sia prevista la destinazione ad altro utilizzo. Tali risorse, se provenienti dalla vendita di beni delle aziende sanitarie, possono essere destinate sia al ripiano di disavanzi che a programmi di investimento delle aziende medesime, mentre, se si tratta di risorse da beni di altri enti, al finanziamento di programmi di intervento. La consistenza del patrimonio immobiliare cui attingere le predette risorse è individuata attraverso la comunicazione di elenchi di beni che gli enti predetti, pena la decadenza degli organi di amministrazione, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, la quale li approva individuando quelli oggetto di dismissione e di valorizzazione. Tali beni vengono ceduti ad ARTE Genova che corrisponde un prezzo pari al valore dei beni nello stato di fatto in cui si trovano. Se si tratta di beni suscettibili di valorizzazione, è prevista la corresponsione anche di un prezzo differito; detti valori sono determinati da perizie di stima fornite da una società controllata dalla Regione.

L'articolo 23 consente alla Giunta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di cartolarizzazione immobiliare, la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di beni propri ed appartenenti al servizio sanitario regionale.

L'articolo 24 è finalizzato a sostenere le aziende del trasporto pubblico locale su gomma anche a seguito della riduzione delle risorse destinate ai bacini di traffico, dovuta alla manovra finanziaria nazionale nell'ottica di una complessiva riorganizzazione delle aziende stesse. Tale intervento è finanziato attraverso risorse in parte allocate sul bilancio per l'esercizio 2011 ed in parte già erogate alle aziende, attraverso gli Enti locali titolari delle competenze, nel corso degli esercizi precedenti per lo sviluppo di specifici progetti conformi alle indicazioni della Regione Liguria, a cui non è stata data attuazione. Le modalità operative di attuazione dell'articolo sono definite dalla Giunta regionale, che è altresì autorizzata a ridurre gli importi relativi ad interventi che negli esercizi precedenti hanno prodotto avanzi. L'articolo, pertanto, si propone di destinare tali risorse, che sono inutilizzate, ad una nuova finalità, considerato il momento di crisi in cui si trovano le aziende del trasporto pub-

blico locale su gomma.

L'articolo 25 detta disposizioni in ordine alla liquidazione della Ferroviaria Genova Casella S.r.l. prevedendo che la Regione possa anticipare gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale per le annualità 2008 e 2009, acquisire i crediti della Società, erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo in relazione all'eccedenza delle passività sulle attività della Società.

L'articolo 26, in considerazione delle generali difficoltà della finanza pubblica e dei conseguenti obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa, resi più pressanti a seguito della manovra finanziaria statale, che prevede la riduzione dei trasferimenti per le attività delegate, modifica la norma di delega di funzioni in materia turistica di cui alla l.r. 28/2006, in particolare eliminando il vincolo di spesa minima in capo alla Regione.

L'articolo 27 procede alla razionalizzazione delle risorse ancora disponibili sui fondi costituiti presso FILSE in forza di diverse disposizioni normative regionali intervenendo, in particolare, negli ambiti del sostegno alle piccole e medie imprese e dei servizi alla persona.

L'articolo 28 provvede al completamento del trasferimento delle funzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, trasferendo la competenza in merito alla nomina delle Commissioni Provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all'articolo 41 del D.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per il funzionamento delle Commissioni anzidette le Province possano prevedere l'applicazione di diritti di segreteria e istruttoria.

L'articolo 29 determina la quantificazione dei fondi speciali destinati alle spese correnti e di conti capitale.

L'articolo 30 rinvia alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 la copertura delle spese previste dal disegno di legge in discussione.

L'articolo 31 dispone l'urgenza della legge e la sua entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel BURL.

Il disegno di legge finanziaria 2011 è stato sottoposto, come previsto dallo Statuto e dalla l.r. 13/2006 al parere del Consiglio delle Autonomie Locali - espresso nella seduta del 10 dicembre 2010 - e alle consuete audizioni con gli organismi economici e sociali della Liguria ed è stato approvato a maggioranza dalla II Commissione.

Considerato, come detto all'inizio, che il contesto in cui si muove la manovra mette in gioco la stessa possibilità di governare la Regione e tenuto conto delle estreme difficoltà in cui si trova ad agire l'Ente, auspico che anche in Assemblea possano manifestarsi lo stesso senso di responsabilità e lo stesso spirito scevro da posizioni preconcepite che hanno caratterizzato i lavori in Commissione e prevalga l'obiettività che in questi mesi ha guidato le rivendicazioni della Conferenza delle Regioni.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Bagnasco R.)

Relativamente a questo disegno di legge, anch'esso all'esame del Consiglio, esprimiamo il nostro voto contrario, non condividendo l'impostazione del documento..

Maggiori potrebbero essere le risorse finanziarie messe a disposizione per l'anno 2011 se fossero attuati più importanti contenimenti ad esempio nelle spese di consulenza (studi di ricerca etc.), nelle spese di rappresentanza e in altri capitoli di spesa.

Se da un lato apprezziamo l'attenzione a ridurre alcune uscite, rispetto al complesso degli impegni assunti, dall'altro vorremmo più impegno nell'affrontare quelle che sono le priorità dei cittadini liguri: sanità, politiche sociali e giovanili, trasporto pubblico locale, in conclusione un miglioramento dei servizi e una prospettiva di

ricrescita e fuoriuscita dalla crisi ligure e nazionale.

Per queste motivazioni confermiamo il nostro giudizio negativo.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Della Bianca R.)

Il provvedimento DDL 111 oggi all'esame del Consiglio mi trova decisamente contraria, poiché dalla lettura dello stesso non traspare un percorso ben delineato e realizzabile.

Inoltre punti fondamentali come l'abbattimento dei costi gestionali della Regione, la razionalizzazione delle società partecipate e la definizione di un piano per l'abbassamento del deficit sanitario mancano o sono poco chiari.

In un periodo di crisi così grave per tutto il Paese e la Liguria, con questo documento vengono disattese le aspettative dei cittadini che si aspetterebbero miglioramenti nelle voci di spesa più importanti ed essenziali come sanità, sicurezza, politiche per la famiglia e per i giovani.

Concludendo, anticipo fin d'ora il mio voto negativo.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Morgillo L.)

La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 avente ad oggetto "ordinamento contabile della Regione Liguria" prevede tra gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio della Regione Liguria l'adozione del ddl recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)".

In data 19 novembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il ddl 111 contenente "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)".

In merito a questo provvedimento si intende osservare quanto segue:

la legge finanziaria che ha predisposto la Giunta Regionale prevedono in parte le misure obbligate dalla manovra finanziaria varata dal Governo con Legge 122/2010 ed in parte misure squisitamente di iniziativa regionale,.

La contestazione che facciamo e che esplicheremo in aula alla Giunta regionale è di avere dato seguito rigorosamente alle misure obbligatorie ma, per quanto riguarda la parte discrezionale abbiamo riscontrato forte discordanza tra le gravi preoccupazioni della giunta per il bilancio regionale e le misure propagandistiche ed elettorali contenute in alcune norme della finanziaria.

Valga per l'emendamento all'art. 5 con introduzione dell'articolo 5 bis che sostanzialmente conferma la riduzione dell'addizionale IRPEF per i soggetti che hanno un reddito complessivo inferiore a 30 mila euro.

Come sappiamo l'addizionale IRPEF è stata introdotta per il ripiano del deficit sanitario che nel 2010 è passato dai 100 milioni di euro del 2009 ai circa 150 milioni di euro del 2010 e che quindi non avrebbe dovuto consentire ulteriori riduzioni delle entrate.

Un altro articolo molto controverso riguarda l'art. 23, ancora una volta si vanno a dare risorse straordinarie all'azienda trasporti pubblici locali senza peraltro imporgli rigide misure di razionalizzazione.

Infine la legge finanziaria dispone una ulteriore vendita del patrimonio per il ripiano delle perdite sanitarie.

Per questi motivi ci riserviamo di presentare emendamenti in aula e annunciamo il nostro voto contrario.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Pellerano L.)

In tempi di austerità economica dettata dalla crisi internazionale che sta colpendo tutti i paesi la programmazione e il sostegno allo sviluppo attuato dalla Regione deve partire da un'adeguata gestione dei settori critici,

quelli che rappresentano i maggiori centri di spesa, come la sanità e il trasporto pubblico.

Il riordino sanitario varato ad agosto non sembra essere in grado di mantenere le promesse di contenimento della spesa. A questo si somma un altro aspetto cruciale della gestione regionale è il trasporto pubblico locale. Per una regione di 1,3 milioni di abitanti ci sono 6 aziende di trasporto con 6 contratti di servizio, 6 consigli di amministrazione e relativi costi. In questo quadro l'Amt genovese sembra essere un pozzo senza fondo che sa rispondere alle difficoltà di gestione solo con tagli di servizi e aumenti per gli utenti. C'è da chiedersi se non vada ripensato il rapporto con questi soggetti e il metodo di finanziamento che li spinga verso il fare meglio e non verso il far ricadere i costi delle azioni di gestione, a questo punto sbagliate, sulla comunità.

Da queste assi di spesa derivano scelte conseguenti in termini di bilancio che si prospettano come criticabili.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Rixi E.)

L'impostazione della manovra 2011 viene effettuata in un contesto che appare ancora caratterizzato dalla crisi economica finanziaria in atto, pur essendosi già manifestati negli scorsi anni gli affetti più visibili.

Sotto il profilo internazionale il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale evidenzia il rafforzamento della ripresa economica nel primo semestre 2010 che, tuttavia, sconta alcune criticità legate alla stabilità finanziaria soprattutto in relazione ai tumulti nell'ambito del mercato del debito pubblico. L'intensità della ripresa varia in maniera significativa a seconda delle aree geografiche. L'Asia assume, come prevedibile, il ruolo di traino, mentre gli Stati Uniti e il Giappone registrano un rallentamento nel secondo trimestre dell'anno; l'Europa invece mostra una significativa ripresa che, in ogni modo, assume valori più contenuti rispetto al continente asiatico. Sul fronte dell'economia europea anche l'UE conferma le prospettive indicate dal FMI, evidenziando che la ripresa, seppur a tratti ancora fragile, è trainata particolarmente dal commercio e dalle esportazioni industriali. Passando all'economia italiana la Decisione di Finanza Pubblica (DFP), documento recentemente introdotto dalla riforma della contabilità pubblica (L.196/2009), esplicita che, in linea con la ripresa dell'economia mondiale, manifestatasi a partire dalla fine del 2009, va consolidandosi anche in Italia la crescita economica.

La manovra di bilancio per il triennio 2011-2013 si colloca, come precedentemente ricordato, in un periodo congiunturale particolarmente complesso, che risente ancora pesantemente della crisi economica nazionale esplosa nel 2008 e degli interventi posti in atto dal Governo nazionale per il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello europeo. In particolare la manovra statale correttiva dei conti pubblici per il triennio 2011-2013 (dl 78/2010 convertito in legge 122/2010) ha contemplato tagli dei trasferimenti per il 2011 per le Regioni a Statuto Ordinario pari a 4 mld, cui bisogna aggiungere minori trasferimenti per il mancato finanziamento di alcune leggi statali, ed una considerevole riduzione del tetto di spesa del Patto di Stabilità.

A decorrere dal 2012 i tagli per le Regioni a Statuto Ordinario si incrementeranno di ulteriori 500 mln di euro portandosi ad un importo complessivo pari a 4,5 mld.

La predisposizione del bilancio regionale 2011-2013 ha quindi necessariamente risentito di tale ridimensionamento che ha imposto una rivisitazione degli stanziamenti di spesa in funzione delle priorità e dell'esigenza di assicurare quantomeno la copertura di tutte le spese "obbligatorie" per il triennio, ossia di tutte le spese per le quali esistono obbligazioni giuridiche sottostanti.

Detto questo è chiaro che in un periodo di "vacche magre" ciò che distingue una politica "virtuosa" nei tagli da una "viziosa" è la capacità di analisi e di individuazione dei settori da indicare come prioritari per evitare di indebolire eccessivamente il tessuto economico ed industriale della nostra regione.

Posto che sia difficile entrare nel merito di ciascuna spesa, posso però fare un commento sulla relazione dell'assessore Rossetti che giustamente introduce il tema di sacrificio di questo nuovo bilancio che vede la necessità di tagliare diversi capitoli di spesa per venire incontro ai minori gettiti statali.

Dalla relazione dell'assessore, risulta però evidente anche che la maggior parte delle entrate fiscali della Regione derivano dalla contribuzione dell'IRAP (ovvero dal gettito derivante dal comparto imprenditoriale) e dalla quota

di competenza dell'IVA (ovvero dal gettito derivante dal comparto della microazienda/commerciale).

Questa chiosa iniziale vuol ricordare che se poi si tagliano i pochi esigui finanziamenti alla PMI e a ciò che le fa funzionare, ci si taglia anche le fonti future e vano è il lamentarsi che il gettito in questione veda poi una flessione (questo non dipende dalle decisioni statali ma dalla buona gestione delle imprese sul territorio).

Fa quindi specie mettere in elenco i maggiori tagli 2011/2013 e vedere che i principali capitoli decapitati siano quelli per le PMI e poi per le infrastrutture che sono un abilitante al commercio per poi essere seguite da agricoltura ed economia montana come ben si nota dalla seguente tabella ricavata da una riclassificazione di quelle riportate nella stessa relazione dell'ass. Rossetti in calce al documento presentato:

AREE		TOTALE SPESA 2010	TOTALE SPESA 2011	Delta %
Area XIV	Industria e Piccola e Media Impresa	11.500	150	-98,7%
Area V	Infrastrutture	7.217	917	-87,3%
Area XIII	Agricoltura, Economia Montana	11.616	4.547	-60,9%
Area X	Persona, Famiglia, Associazioni	46.170	20.302	-56,0%
Area XVI	Artigianato	1.370	650	-52,6%
Area XII	Cultura, Sport, Tempo Libero	11.722	5.616	-52,1%
Area IV	Ambiente	16.600	8.227	-50,4%
Area III	Territorio	5.908	3.525	-40,3%
Area XV	Commercio, Fiere, Mercati	3.753	2.417	-35,6%
Area XVII	Turismo	9.258	6.002	-35,2%
Area VI	Mobilità e Trasporti	288.822	228.715	-20,8%
Area XI	Istruzione, Formazione, Lavoro	52.242	41.668	-20,2%
Area VIII	Sicurezza ed Emergenza	67.527	61.729	-8,6%
Area IX	Sanità	3.791.482	3.519.256	-7,2%
Area I	Istituzionale	38.987	36.399	-6,6%
Area XVIII	Gestionale	654.538	647.742	-1,0%
Area II	Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale	423.155	424.668	0,4%
Area VII	Edilizia	15.882	23.634	48,8%

Ancor più strano se poi si pensa che il capitolo XVIII Gestionale che rappresenta il 12% nel 2010 sia rimasto immutato e addirittura cresca in percentuale al 13% della totale spesa. A mio avviso un piccolo sacrificio su quest'area potrebbe consentire un minor sacrificio in quei capitoli dedicati alle PMI.

La difesa del tessuto imprenditoriale, commerciale ed artigiano ritengo debba essere una missione principa-

le per i prossimi anni in cui la crisi non mollerà la sua presa sulle aziende del territorio. Certo è più facile tagliare fondi destinati a finanziare spese dirette lontano dal cuore della Regione che non guardare in casa quali sacrifici possono essere fatti, ma di questo passo non si va molto lontano e si ipotizza parte del nostro futuro e di quelli che seguiranno nella gestione della regione.

Se poi si va nel merito dei capitoli finanziati all'interno di questi tagli, si nota che come attività PMI l'unico finanziamento è rivolto ad associazioni o cooperative che già godono di una agevolazione proprio sull'IRAP (ex legge 326/2003 e seguenti riduzione Irap all'1,9%), mentre nulla è previsto per le aziende manifatturiere o produttive labour intensive che garantiscono "ancora" lavoro a molti cittadini liguri.

Sul settore produttivo, La Regione Liguria è troppo attenta a gestire l'esistente, senza capire o senza voler capire, che senza investimenti concreti e programmati in direzione del futuro, le difficoltà che già oggi attraversano il tessuto delle PMI liguri andrà inesorabilmente ad aggravarsi.

Per questi motivi ho deciso di analizzare aspetti del Bilancio, che nella relazione del Presidente occupano solo poche e scarse righe.

E' chiaro che oggi la priorità deve essere riservata non tanto alla sanità, al sociale e al TPL, settori importanti e strategici che costituiscono la parte del nostro sistema di welfare. Ma come potremo mantenere questi costi, questi servizi se non investiamo nel settore produttivo, nel privato, nelle imprese, nel lavoro?

La priorità di oggi non sono i servizi, è l'occupazione. La nostra regione produce poca ricchezza e quindi poco prelievo fiscale. Abbiamo pochi soldi da ricollocare ed un'alta evasione fiscale, poiché essa è più alta nei settori economici marginali. (La Liguria è la regione del nord con la più alta percentuale di evasione fiscale).

E' per questo che chiediamo alla Regione una maggiore sensibilità verso le imprese, dalla cantieristica alle PMI . Più lavoro meno sussidi.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Rosso M.)

Tenendo in considerazione i momenti di difficoltà per la finanza pubblica, dovuti a una profonda crisi internazionale, e conseguentemente il rigore e la morigeratezza che ci devono indirizzare verso una oculata programmazione e gestione delle risorse, non intravediamo nel documento presentato un'indicazione in tal senso.

Le aspettative del cittadino ligure sono disattese. Le voci di spesa più importanti ed essenziali per la cittadinanza, come sanità, sicurezza, trasporto pubblico, vengono trascurate o meglio infelicitemente gestite.

La difficile situazione di deficit sanitario impone grandi sacrifici, sono previste chiusure di complessi ospedalieri, con dolorose e sventurate conseguenze per i pazienti, e una sempre più inadeguata e insufficiente assistenza..

Molti elementi determinanti per ridurre, o meglio per ottimizzare le voci di spesa non sono stati valutati o analizzati con attenzione, impedendo così di ottenere un'amministrazione sensata ed equilibrata.

Questo esame, risultato di un'attenta valutazione del documento, conferma il nostro voto negativo, come già anticipato in commissione.

NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata sul B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

Note all'articolo 4

- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicata sulla G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata sulla G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.;

- *Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 è pubblicato sulla G.U. 11 febbraio 2009, n. 34.;*
- *La legge 9 aprile 2009, n. 33 è pubblicata sulla G.U. 11 aprile 2009, n. 85, S.O.;*
- *La legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2 è pubblicata sul B.U. 17 febbraio 2010, n. 2.*

Note all'articolo 5

- *La legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicata sulla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubblicato sulla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.;*
- *La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 è pubblicata sul B.U. 30 dicembre 2009, n. 24 - S.S.).*
- *Note all'articolo 7*
- *Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato sulla G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;*
- *La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicato sulla G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.;*
- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata sul B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;*
- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicata sulla G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.*

Note all'articolo 12

- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicata sulla G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;*
- *La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata sulla G.U. 10 agosto 2007, n. 185;*
- *Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato sulla G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;*
- *Il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 è pubblicato sulla G.U. 7 aprile 1998, n. 81, S.O.;*
- *Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1940, n. 149;*
- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata sul B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*
- *Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134;*
- *La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata sulla G.U. 6 maggio 2009, n. 103.*

Nota all'articolo 16

- *Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è pubblicato sulla G.U. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.;*
- *La legge 30 novembre 1998, n. 419 è pubblicata sulla G.U. 7 dicembre 1998, n. 286.*

Note all'articolo 18

- *La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 è pubblicata sul B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.*

Note all'articolo 19

- *Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è pubblicato sulla G.U. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.;*
- *Il legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata sulla G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.*

Nota all'articolo 22

- *La legge 31 dicembre 2009, n. 196 è pubblicata sulla G.U. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O..*

Nota all'articolo 23

- *La legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 è pubblicata sul B.U. 4 aprile 2007, n. 8.*

Nota all'articolo 24

- *La legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata sul B.U. 23 settembre 1998, n. 12.*

Nota all'articolo 26

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata sul B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

Note all'articolo 27

- *La legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 è pubblicata sul B.U. 24 agosto 1994, n. 19;*
- *La legge 5 ottobre 1991, n. 317 è pubblicata sulla G.U. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O.;*
- *La legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 è pubblicata sul B.U. 12 aprile 2000, n. 7;*
- *La legge 3 dicembre 2007, n. 38 è pubblicata sulla G.U. 31 marzo 2007, n. 76;*
- *La legge regionale 27 marzo 1998, n. 14 è pubblicata sul B.U. 15 aprile 1998, n. 6;*
- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata sul B.U. 3 gennaio 2007, n. 1;*
- *La legge regionale 21 ottobre 2009, n. 46 è pubblicata sul B.U. 21 ottobre 2009, n. 18.*

Note all'articolo 28

- *La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 è pubblicata sul B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è pubblicato sulla G.U. 16 agosto 2001, n. 189, S.O..*

Nota all'articolo 29

- *La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata sul B.U. 14 luglio 1999, n. 10.*

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate regionali

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010 N. 23**Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1**(Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010))**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 63/2009, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 63/2009, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La richiesta di proroga di cui al comma 1 deve essere trasmessa alla Regione entro il 1° marzo 2011 e deve essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la concreta fattibilità della consegna dei lavori o della progettazione definitiva, in caso di ricorso all'appalto integrato, entro il 30 giugno 2011."

Articolo 2**(Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26)**

1. Il sistema di controllo previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 26/2009 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3), al paragrafo 4.2.5 (Il controllo di gestione), è inteso quale sistema di monitoraggio sulla dimensione economica e di processo dei servizi di trasporto, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla l.r. 31/98 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3**(Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale))**

1. Al comma 5 bis dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2. Dopo l'articolo 56 della l.r. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

**"Articolo 56 bis
(Atti convenzionali)**

1. I soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale possono convenire, mediante pertinenti atti convenzionali o concessori, la delega intersoggettiva di attività e servizi.
1. L'utilizzo delle strutture, delle risorse organizzative e di personale viene disciplinato nella convenzione e nella concessione di cui al comma 1. Trova applicazione al personale dipendente l'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati)

1. Le funzioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati sono svolte dall'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) che si avvale a tal fine della Commissione tecnica di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modifiche e integrazioni.
2. I costi di funzionamento di tale Commissione sono a carico dell'ARS.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione della Commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. A far data dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni), nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito con modificazioni della legge 26 marzo 2010, n. 42, e comunque non oltre il 30 giugno 2011, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse.
2. Fino alla data del 30 giugno 2011:
 - a) le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa;
 - b) i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia.
3. I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:
 - a) i piani d'ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;
 - b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale;
 - c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;
 - d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
 - e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato,
 - f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.
4. La Conferenza è presieduta da Presidente della Provincia o Assessore delegato; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve recare, oltre all'indicazione del luogo e della data di convocazione, anche l'indicazione specifica dell'atto che si intende approvare.
5. La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia. I Sindaci possono delegare a partecipare alla Conferenza un Assessore.
6. I Sindaci partecipano alla Conferenza e votano nella stessa senza necessità di preventiva deliberazione degli organi comunali. In tal caso il parere espresso in sede di Conferenza è ratificato suc-

cessivamente.

7. Fatta salva una diversa determinazione del piano d'ambito, le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono portate a compimento dagli enti che le hanno avviate.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza nella Regione Liguria))

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
"d) sistematica misurazione e valutazione della performance e dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo."
2. L'articolo 3 della l.r. 59/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
2. La Giunta regionale, sulla base della programmazione, definisce le direttive generali contenenti gli indirizzi per l'azione amministrativa e per la gestione, anche attraverso l'approvazione del Piano della performance di cui all'articolo 27 e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici."
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
"c) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei tempi, dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa e della performance individuale e organizzativa;"
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
"c) vigila sull'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle funzioni e delle metodologie di misurazione e valutazione della performance, di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di concerto con i Direttori generali;"
5. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
"k) presiede il Comitato di Direzione e l'Organismo indipendente di valutazione;"
6. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
"j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla base del metodo e del processo adottato dall'Ente, d'intesa con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 e con la struttura competente;"
7. Il capo VI della l.r. 59/2009 è sostituito dal seguente:

"CAPO VI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Articolo 26

(Finalità)

1. La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Articolo 27
(Ciclo di gestione della performance)

1. Ai fini di cui all'articolo 26 la Giunta regionale adotta annualmente:
 - a) entro il 28 febbraio, un documento programmatico triennale, denominato "Piano della performance", da redigere in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Tale Piano individua gli indirizzi e gli obiettivi finali per ciascun Dipartimento e Direzione centrale, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai Direttori generali ed i relativi indicatori;
 - b) entro il 31 luglio, un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.
2. Eventuali variazioni intervenute durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori di cui al comma 1, lettera a) sono inserite tempestivamente nel Piano della performance.

Articolo 27 bis
(Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale)

1. La Regione valuta annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tale scopo la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Al fine della promozione del merito e del miglioramento della performance, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche, è compilata annualmente una graduatoria delle valutazioni relative alla performance individuale dei dirigenti e del personale.
3. I criteri di compilazione delle graduatorie e la suddivisione del personale in fasce di merito sono stabiliti nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1, salvaguardando i seguenti principi:
 - a) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta;
 - b) è individuata una percentuale riferita alla fascia di merito bassa cui non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;
 - c) le fasce di merito da individuare sono non inferiori a tre e non superiori a sei.
4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
 - a) dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 cui compete la valutazione della performance dell'Ente nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Direttori generali;
 - b) dalla Giunta Regionale, per quanto riguarda la valutazione dei Direttori generali e del Segretario generale, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni;
 - c) dal Segretario generale, dai Direttori generali e dai Dirigenti, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.
5. La Regione promuove progetti ed iniziative finalizzate all'innovazione, alla semplificazione ed al miglioramento continuo delle performance mediante l'utilizzo di strumenti, anche non retributivi, di riconoscimento del merito.
6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità tra quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 25 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con le risorse disponibili.
7. Le strutture che svolgono funzioni di misurazione della performance e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, per quanto compatibili, nei confronti

delle Aziende del Sistema Sanitario regionale come individuate ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 28 (Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta ed è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I componenti non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente;
 - b) comunica tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - c) valida la Relazione sulla performance;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei Direttori generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato.
4. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante ad ogni componente esterno dell'Organismo indipendente di valutazione è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.

Articolo 28 bis (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si rinvia, per quanto compatibili, ai principi contenuti nelle norme richiamate dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.”.
8. In fase di prima applicazione delle modifiche alla l.r. 59/2009 di cui alla presente legge:
 - a) la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance entro il 31 gennaio 2011 ed il termine per l'approvazione del Piano della performance è posticipato al 31 marzo 2011;
 - b) l'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale a far data dal 1° Gennaio 2011 e provvede alla valutazione dei risultati per l'anno 2010 secondo il Manuale di valutazione della dirigenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1783.

Articolo 7

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico – edilizi)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: “31 dicem-

bre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011” e le parole “euro 600,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 700,00”.

Articolo 8 (Norme in materia di patrimonio regionale)

1. Al fine di razionalizzare l'amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 e le società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la stima è effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato, che redige apposita perizia giurata; il professionista è individuato in base alla normativa in materia di contratti pubblici.
4. Ad avvenuta entrata in vigore della legge regionale di bilancio, gli enti pubblici o i soggetti privati possono, in relazione ai beni riportati nel Piano di cui al comma 3, per i quali è prevista l'alienazione e per i quali non sia ancora stata avviata l'asta pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, con contestuale impegno di partecipazione all'asta pubblica, avente validità non inferiore a centottanta giorni, che deve essere sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3, primo periodo, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta medesima.
5. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 4 risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle operazioni di permuta previste dall'articolo 19 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9 (Modalità attuative dell'articolo 14 bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche e integrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 14 bis della l.r. 23/1993 e successive modifiche e integrazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato riservano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche e integrazioni, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 23/1993 una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche allo scopo di agevolare la corretta attuazione della norma e la sua verifica, la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al medesimo comma.
3. In applicazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 12 apr-

le 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono valorizzare negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e delle realizzazioni di opere e lavori pubblici la fissazione di condizioni particolari attinenti a esigenze sociali.

Articolo 10

(Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modifiche e integrazioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 9/2000 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai volontari di protezione civile impiegati dalla Regione per almeno otto ore consecutive in attività di protezione civile di livello regionale o nazionale è riconosciuto, nei limiti della disponibilità di bilancio, il rimborso del pasto qualora non risulti possibile provvedere allo stesso da parte degli enti locali che beneficiano dell'intervento o mediante le ordinarie modalità di approvvigionamento. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui al presente comma."

Articolo 11

(Progetti di investimento cofinanziati nella sanità)

1. Per i progetti di investimento nella sanità già cofinanziati o da cofinanziare con risorse a carico del bilancio regionale il termine di consegna dei lavori è subordinato a quanto stabilito dalla normativa statale.

Articolo 12

(Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modifiche e integrazioni sono soppresse alla data del 1° maggio 2011.
2. Gli organi delle Comunità montane restano in carica fino al 30 aprile 2011 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali con riferimento all'ordinaria amministrazione. La straordinaria amministrazione può essere svolta limitatamente alle attività già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle attività strumentali necessarie a garantire la continuità delle funzioni, previo nulla osta della Giunta regionale.
3. A seguito della soppressione delle Comunità montane, a decorrere dal 1° maggio 2011 cessano le deleghe di funzioni attribuite dalla Regione alle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. A far data dal 1° maggio 2011, le deleghe di funzioni in materia di agricoltura ai Consorzi di Comuni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni sono ritirate.
5. Fino al 30 aprile 2011 le Comunità montane e i Consorzi di Comuni di cui al comma 4 continuano a svolgere le funzioni di cui ai commi 3 e 4.
6. Il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni di cui al comma 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all'esercizio delle deleghe di funzioni regionali, può essere trasferito alla Regione o all'Ente cui sono conferite le funzioni medesime ai sensi di legge, con la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
7. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 6 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.

8. Entro il mese di febbraio 2011, con legge regionale, sono stabilite le necessarie disposizioni di attuazione e la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione, con particolare riferimento alle procedure per la liquidazione, al trasferimento delle funzioni e del personale e alle modalità di definizione della dotazione finanziaria per l'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 13
(Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad iniziare le procedure previste dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6 (Norme in materia di bonifica integrale) per l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense.

Articolo 14
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:
"1 bis. Negli stanziamenti riferiti alle materie di cui all'articolo 2, punti 1, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sorretti da legge regionale e da considerarsi spese obbligatorie, che richiedano in corso di esercizio un aumento o una diminuzione rispetto alla previsione iniziale del bilancio consiliare e che non possano trovare compensazione all'interno della rispettiva area previsionale di base, l'Ufficio di Presidenza formula richiesta direttamente alla Giunta regionale, la quale procede con le modalità di cui all'articolo 40, comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:
"2 bis. L'individuazione del dirigente della struttura speciale del Gabinetto del Presidente è effettuata, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato temporalmente collegato alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio regionale, anche in eccedenza rispetto al numero complessivo delle posizioni dirigenziali indicate nell'allegato B alla presente legge, avuto riferimento, per quanto concerne il trattamento economico, alle retribuzioni medie – di posizione e di risultato - previste per la dirigenza consiliare."
3. Al comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "I Dirigenti" sono inserite le seguenti: "e il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale".
4. Dopo l'articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

"Articolo 24 bis
(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dall'Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ed è composto dal Segretario generale del Consiglio regionale e da due componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito della valutazione delle prestazioni afferenti le assemblee legislative e le amministrazioni pubbliche in generale.
2. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea legislativa;
- b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;
- c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'articolo 23 bis, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato.

Articolo 24 ter

(Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale)

1. L'Assemblea legislativa valuta annualmente la performance organizzativa del proprio apparato servente, sia complessivamente che individualmente considerato. A tale scopo l'Ufficio di Presidenza approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. E' compilata annualmente una graduatoria delle valutazioni relative alla performance individuale dei dirigenti e del personale.
3. I criteri di compilazione delle graduatorie e la suddivisione del personale in fasce di merito sono stabiliti nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1, salvaguardando i seguenti principi:
 - a) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta;
 - b) è individuata una percentuale riferita alla fascia di merito bassa cui non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;
 - c) le fasce di merito da individuare sono non inferiori a tre e non superiori a sei.
4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
 - a) dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 24 bis cui compete la valutazione della performance dell'intero apparato servente, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto;
 - b) dall'Ufficio di Presidenza, per quanto riguarda la valutazione del Segretario generale, dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione che, in tale ipotesi, opera con i soli componenti esterni;
 - c) dal Segretario generale, dai Vice Segretari generali e dai dirigenti, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.
5. La struttura competente in materia di personale, opera, per l'attività di supporto all'Organismo indipendente di valutazione, in piena autonomia rispetto alla Vice segreteria di appartenenza.”.
5. Dopo il comma 5 duodecies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti:
 - “5 terdecies. In fase di prima applicazione possono essere incaricati delle funzioni di componente esterno dell'Organismo indipendente di valutazione gli attuali componenti esterni del nucleo di valutazione della dirigenza consiliare, se in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.
 - 5 quaterdecies. L'Organismo indipendente di valutazione provvede alla valutazione dei risultati della dirigenza per l'anno 2010 sulla base delle vigenti disposizioni approvate dall'Ufficio di Presidenza.
 - 5 quinquiesdecies. Sino alla formale attribuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23 bis, svolge le funzioni ad esso assegnate dal Regolamento di organizzazione un dirigente consiliare di ruolo, incardinato nella Segreteria generale ed individuato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva.”.

Articolo 15**(Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"6 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa, l'importo complessivo degli emolumenti e delle utilità, di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, nonché dei rimborsi previsti all'articolo 4, comma 1, percepiti dai Consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non può eccedere complessivamente, in nessun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento. L'indennità massima spettante ai membri del Parlamento è relativa al 30° scatto di anzianità della classe ottava del trattamento economico dei magistrati con funzione di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate."

Articolo 16**(Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))**

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare;"
2. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "responsabilità del Presidente del Gruppo" sono inserite le seguenti: "o del componente dell'Ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi".

Articolo 17**(Abrogazione di norme)**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) è abrogato.
2. La legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima) e successive modifiche e integrazioni è abrogata.
3. La legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) e successive modifiche e integrazioni è abrogata.
4. L'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato.

Articolo 18**(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010 N. 23

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa, Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 12 in data 19 novembre 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 112;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 24 novembre 2010;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 15 dicembre 2010;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2010;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2011.*

RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando G.V.)

il disegno di legge sottoposto oggi all'Assemblea, contiene disposizioni collegate alla finanziaria 2011, che dispongono modifiche e integrazioni alla normativa regionale, per rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi programmatici di natura economico – finanziaria.

L'articolo 1 risponde all'esigenza di concretizzare un adeguato sviluppo del sistema scolastico, attraverso il finanziamento di interventi diretti sia alla realizzazione di nuovi immobili che all'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, nei casi di comprovata fattibilità dell'intervento.

L'articolo 2 reca l'interpretazione del concetto di "controllo di gestione", nell'ambito del sistema di controllo del trasporto pubblico locale, a seguito del contenzioso instaurato da alcune Aziende presso il giudice amministrativo.

L'articolo 3 proroga di un anno il termine di efficacia del Protocollo generale d'intesa tra Regione e Università degli studi di Genova, di cui all'articolo 12 della l.r. 41/2006, mentre l'articolo 4 provvede alla revisione organizzativa della Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 13 della l.r. 20/1999, nell'ottica di una maggiore efficienza e di riduzione dei costi di funzionamento.

L'articolo 5 detta disposizioni urgenti e transitorie in materia di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in osservanza della previsione statale che prevede la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, assegnandone le relative funzioni alle Province.

L'articolo 6 disciplina il rapporto tra Regione ed enti ad essa afferenti, nella gestione dei beni del patrimonio regionale, al fine di razionalizzarne l'amministrazione, nonché le procedure di alienazione o permuta dei beni inclusi nel Piano delle alienazioni previsto dalla normativa statale.

L'articolo 7 interviene sulle modalità di approvvigionamento dei volontari di protezione civile di livello nazionale o regionale impiegati dalla Regione, mentre l'articolo 8 prevede l'abrogazione di norme al fine di contribuire a razionalizzare il sistema della legislazione regionale.

Si auspica che il disegno di legge, sul quale, secondo quanto disposto dallo Statuto e dalla l.r. 13/2006, è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali e che è stato approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare, possa trovare ampio consenso da parte dell'Assemblea.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Garibaldi G.)

Il disegno di legge n. 112, "disposizioni collegate alla legge finanziaria", oggi all'esame del Consiglio ci trova decisamente non sulla stessa linea di posizioni, poiché non ne condividiamo i contenuti.

L'esame in commissione l'esame del provvedimento ci ha visti non soddisfatti dei risultati ottenuti, perché comunque sempre relativi, politicamente propangandistici e non concretamente risolutori della situazione attuale.

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto negativo.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Morgillo L.)

La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 avente ad oggetto "ordinamento contabile della Regione Liguria" prevede tra gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio della Regione Liguria l'adozione del ddl recante "disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011".

In data 22 novembre la Giunta regionale ha approvato il ddl 112 contenente le disposizioni collegate succitate, composto da 5 articoli.

In merito a questo provvedimento si intende osservare quanto segue:

l'art. 1 prevede l'ennesima proroga per gli investimenti non attuati nell'edilizia scolastica: contestiamo tale logica in quanto andrebbe verificata l'impossibilità, soprattutto per i piccoli comuni, di cofinanziare nuove scuole e di conseguenza sarebbe auspicabile procedere al defianziamento e al reimpiego di dette risorse per opere da subito cantierabili.

Risulta inoltre poco chiara la motivazione che dispone all'articolo 4 l'abrogazione della norma che stabilisce la partecipazione della nostra Regione alla fondazione SLALA, soggetto costituito per lo svolgimento di attività di studio e promozione logistico integrato del nord ovest d'Italia.

Per queste motivazioni si annuncia il voto contrario.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Siri A.)

Il ddl 112 in discussione in Consiglio regionale ci pare non contenga le linee di programmazione che possano garantire quei presupposti necessari a rilanciare lo sviluppo economico ed occupazionale della nostra Regione, ma soprattutto ci pare che in questo documento non venga data la dovuta attenzione a settori di fondamentale importanza quali quelli inerenti il sociale, la sanità e le politiche giovanili.

Siamo consapevoli del particolare momento di crisi socio - economica che sta attraversando il nostro Paese, ma la politica rigorosa cui siamo chiamati non deve essere affrontata esclusivamente mostrando una sorta di "disinteresse" nei confronti del cittadino. Occorre un maggiore impegno per migliorare quelle che sono le priorità del singolo cittadino a partire dalla sanità, dal sociale, dai trasporti.

Per questi motivi noi non condividiamo il contenuto del documento ed esprimiamo il nostro voto contrario.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Rosso M.)

Relativamente a questo disegno di legge, anch'esso all'esame del Consiglio, esprimiamo il nostro voto contrario, non condividendo l'impostazione del Documento.

Il documento in oggetto dovrebbe contenere le linee di programmazione per uno sviluppo economico, occupazionale e miglioramenti nel settore sociale, sanitario e non da ultimo un'attenzione alle politiche giovanili che rappresentano le risorse di una Regione già penalizzata in ambito demografico.

Comprendiamo il momento particolarmente difficile per la finanza pubblica nazionale ma il rigore, al quale tutti siamo chiamati, non può tradursi in una disattenzione nei confronti dello sviluppo della regione Liguria.

Se da un lato apprezziamo l'attenzione a ridurre alcune uscite, rispetto al complesso degli impegni assunti, dall'altro vorremmo più impegno nell'affrontare quelle che sono le priorità dei cittadini liguri: sanità, politiche sociali e giovanili, trasporto pubblico locale, in conclusione un miglioramento dei servizi e una prospettiva di ricrescita e fuoriuscita dalla crisi ligure e nazionale.

A nostro avviso questo documento, nella stesura in discussione oggi non rappresenta un "prospettato" aiuto per la ripresa della nostra Regione.

Per queste motivazioni confermiamo il nostro giudizio negativo.

NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 è pubblicata sul B.U. 30 dicembre 2009, n. 24.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata sul B.U. 23 settembre 1998, n. 12.*

Note all'articolo 3

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata sul B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;*
- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato sulla G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O..*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata sul B.U. 18 agosto 1999, n. 12.*

Note all'articolo 5

- *La legge 23 dicembre 2009, n. 191 è pubblicata sulla G.U. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.;*
- *Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 è pubblicato sulla G.U. 26 gennaio 2010, n. 20;*
- *La legge 26 marzo 2010, n. 42 è pubblicata sulla G.U. 27 marzo 2010, n. 72.*

Note all'articolo 6

- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata sul B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*
- *Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è pubblicato sulla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.;*
- *La legge 4 marzo 2009, n. 15 è pubblicata sulla G.U. 5 marzo 2009, n. 53.*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 è pubblicata sul B.U. 31 marzo 2004, n. 3.*

Note all'articolo 8

- *Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato sulla G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;*
- *La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata sulla G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.;*
- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 è pubblicata sul B.U. 6 giugno 2007, n. 11.*

Note all'articolo 9

- *La legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 è pubblicata sul B.U. 16 giugno 1993, n. 11;*
- *La legge 8 novembre 1991, n. 381 è pubblicata sulla G.U. 3 dicembre 1991, n. 283;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato sulla G.U. maggio 2006, n. 100, S.O.;*
- *La direttiva 2004/17/CE è pubblicata sulla G.U.C.E. L 134 del 30 aprile 2004;*
- *La direttiva 2004/18/CE è pubblicata sulla G.U.C.E. L 134 del 30 aprile 2004.*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata sul B.U. 15 marzo 2000, n. 4.*

Nota all'articolo 12

- *La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata sul B.U. 9 luglio 2008, n. 9;*
- *La legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 è pubblicata sul B.U. 1 febbraio 1978, n. 5.*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6 è pubblicata sul B.U. 15 febbraio 1984, n. 7.*

Note all'articolo 14

- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata sul B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*
- *La legge 6 dicembre 1973, n. 853 è pubblicata sulla G.U. 2 gennaio 1974, n. 1;*
- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata sul B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata sul B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.
Nota all'articolo 16*
- *La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata sul B.U. 2 gennaio 1991, n. 1.
Nota all'articolo 17*
- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 è pubblicata sul B.U. 25 gennaio 2006, n. 1.*

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 14 DICEMBRE 2010 N. 4

Modifiche al “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell’articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Visto l’articolo 121 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Liguria;
Vista la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni;
Visto in particolare l’articolo 2, comma 3 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 per il quale “I regolamenti interni dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza sono emanati con decreto del Presidente dell’Assemblea”;
Visto il Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 262 in data 13 dicembre 2010 recante “Approvazione modifiche al regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 112 del 2/7/2009 (emanato con decreto PCR n. 4/2009)”;

EMANA

il seguente regolamento:

Modifiche al “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell’articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25”.

Articolo 1

(Inserimento articolo 8 bis, sostituzione dell’art. 9, modificazioni all’art. 10, modificazioni all’art. 11 ed all’art. 25 del “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell’articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25)

1. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

“Articolo 8 bis (Vice Dirigenza)

1. Gli incarichi di Vice dirigente di cui all’art. 23 bis della Legge regionale 25/2006 “disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria” possono essere attribuiti al perso-

nale appartenente alla categoria D, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

diploma di laurea magistrale o del previgente ordinamento;

cinque anni di anzianità nella categoria D, di cui almeno due svolti nel ruolo regionale.

Il procedimento di istituzione delle posizioni di vice dirigente, la determinazione delle deleghe il conferimento e la durata degli incarichi sono disciplinate con disposizioni approvate dall'Ufficio di Presidenza.”.

2. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 9
(Gabinetto del Presidente)**

1. Una struttura speciale denominata Gabinetto del Presidente, alla quale è preposto il Capo di Gabinetto, dipendente funzionalmente dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed è incardinata nell'ambito della Segreteria generale.
2. Il Gabinetto del Presidente, in particolare:
 - a) provvede al supporto delle attività politico-istituzionali del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che non rientrano tra quelle di competenza del Segretario generale e dei Vice Segretari generali;
 - b) cura la rappresentanza della Presidenza e ne organizza il cerimoniale;
 - c) coadiuva il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria nei suoi rapporti esterni e con gli altri organi della Regione, fatte salve le competenze in proposito riservate direttamente al Segretario generale ed ai Vice Segretari generali;
 - d) cura, in collaborazione con gli altri uffici interessati, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi.
3. Su proposta del Presidente del Consiglio regionale e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere attribuite al Gabinetto del Presidente ulteriori funzioni non ricomprese nel comma precedente.”.
4. La lettera c) del secondo comma dell'art. 10 è sostituita dalla seguente: “c) Dirigente di Staff.”, la lettera d) del secondo comma dell'art. 10 è abrogata.
5. La lettera g) del secondo comma dell'art. 11 è sostituita dalla seguente : “g) gestisce, dal punto di vista amministrativo, il personale di ruolo dipendente dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f) della Legge regionale 25/2006, fatto salvo il personale di ruolo assegnato Al Presidente del Consiglio regionale che è collocato presso il Gabinetto del Presidente”;
6. L'art. 25 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 25
(Norma transitoria)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione da parte del Presidente del Consiglio regionale.
2. Sino all'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza di nuovi criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, le strutture dirigenziali mantengono la distinzione di Settore, Servizio ed Ufficio.”.

Dato a Genova addì 14 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria
Rosario Monteleone

